Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 4 maggio 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 27 aprile 1961, alle ore 19,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il signor Leonardo Fernandez Sanchez, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Cuba.

(2583)

Il 27 aprile 1961, alle ore 19,50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il Teuku Mohamad Hadi Thajeb, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Indonesia.

(2582)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1961, n. 301.

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la presente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 16 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, l'articolo 2 della legge 24 marzo 1958, n. 359, concernente modifiche alla anzidetta legge n. 522 nonchè il primo comma dell'articolo 48 della legge 24 luglio 1959, n. 622, sono sostituiti dalle norme contenute nella presente legge.

Ai fini della concessione dei benefici fiscali previsti dall'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, sia per il dazio e per gli altri oneri doganali, sia per la imposta generale sull'entrata, i materiali siderurgici prodotti negli altri Paesi membri dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (G.A.T.T.) sono assimilati ai materiali di produzione nazionale e sono ammessi ai benefici di cui fruiscono i materiali nazionali medesimi, previa la loro nazionalizzazione col pagamento di tutti i diritti doganali vigenti, dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570.

Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 19 luglio 1960, n. 764, è sostituito dal seguente: « Sono egualmente ammessi a registrazione, con il pagamento della imposta fissa ed il relativo corrispettivo è esente dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti alla prima vendita delle navi costruite in proprio dai cantieri, nonchè alla vendita nel corso della costruzione o dell'allestimento di navi iniziate in proprio dai cantieri stessi ».

Il penultimo alinea dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 19 luglio 1960, n. 764, è sostituito dal seguente: « per l'allestimento e arredamento delle navi, nonchè per i lavori di riparazione e trasformazione relativi ».

Art. 2.

Contributo integrativo per la costruzione di navi

Per la costruzione, allestimento ed arredamento di navi mercantili a scafo metallico per la navigazione marittima è concesso ai costruttori un contributo integrativo nella misura base stabilita dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge e riferito al peso totale della nave, scarica ed asciutta, con esclusione della zavorra fissa, ed alla sua velocità. Al costruttore dell'apparato motore spetta una quota del contributo nella misura base di lire 8.800 per cavallo asse della potenza normale del motore.

La velocità da prendere in esame ai fini di detto contributo è quella accertata alle prove nelle condizioni di navi a mezzo carico e con sviluppo della potenza normale dell'apparato motore. Le prove in mare possono essere effettuate anche in condizioni diverse da quelle

di cui sopra, nel qual caso si dovranno riportare le condizioni suddette alle formule ed ai riferimenti alle prove alla Vasca, secondo le norme del regolamento di applicazione della legge.

Qualora nella costruzione siano impiegati prodotti finiti di provenienza estera od usati, il contributo è ridotto di una somma pari al contributo spettante al costruttore dell'apparato motore ai sensi del primo comma del presente articolo, quando si tratti di apparati motori completi o quando i singoli complessi di apparato motore superino il 40 per cento del peso totale dell'apparato motore completo; ed al 16 per cento del loro valore per tutti gli altri prodotti finiti, comprese le parti dell'apparato motore quando esse non superino il 40 per cento del peso totale di cui sopra.

Il contributo è dovuto nell'intera misura prevista dal primo comma, quando siano impiegati materiali grezzi o semilavorati, provenienti dall'estero.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 3, sarà determinato semestralmente, salvo quanto disposto dall'articolo 12, a decorrere dal 1° marzo e dal 1° settembre di ciascun anno di validità della presente legge, il coefficiente di variazione del contributo di cui al primo comma del presente articolo in funzione del volume delle ordinazioni acquisite nel periodo di 12 mesi che ha avuto inizio, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 1° luglio dell'anno precedente, tenendo altresì conto degli stanziamenti complessivi di cui al successivo articolo 9, nonchè della finalità di stimolare i cantieri a realizzare le misure necessarie per ridurre i propri costi e di adeguare la capacità produttiva alle effettive possibilità di assorbimento del mercato. Per detto coefficiente dovranno essere moltiplicati i parametri base indicati nelle tabelle *A* e *B* e il contributo così determinato avrà vigore per il semestre successivo.

Corrispondentemente, la quota del contributo integrativo destinata al costruttore dell'apparato motore nonchè le detrazioni previste dal terzo comma del presente articolo verranno moltiplicate per lo stesso coefficiente di cui al comma precedente.

Per la costruzione di navi da pesca oceaniche aventi una stazza lorda superiore a 500 tonnellate, apparato motore di potenza normale, non inferiore a 1200 cavalli vapore e installazioni frigorifere di congelazione con potenza non inferiore a 350 mila frigorie-ora il contributo è commisurato al 30 per cento del prezzo complessivo della nave, compresi impianti per attrezzature, determinato dal Ministero della marina mercantile.

Art. 3.

Comitato consultivo

Presso il Ministero della marina mercantile è costituito un Comitato composto da:

1) il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che lo presiede;

2) il direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

3) il direttore generale del Ministero delle partecipazioni statali;

4) un ispettore generale della Direzione generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

5) un funzionario del Ministero dell'industria e commercio avente qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;

6) un funzionario del Ministero del tesoro, avente qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;

7) il direttore della divisione « Costruzioni navali » del Ministero della marina mercantile, che esercita anche la funzione di segretario;

8) tre esperti scelti dal Ministro per la marina mercantile.

In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario di Stato per la marina mercantile il Comitato è presieduto dal direttore generale del Naviglio del Ministero della marina mercantile.

Per ciascuno dei membri di cui ai numeri 3), 5) e 6) è nominato un supplente con qualifica non inferiore a direttore di divisione il quale interviene alle sedute in caso di assenza o impedimento del membro effettivo.

Il Comitato accerta il volume delle ordinazioni acquisite dai cantieri sulla base delle comunicazioni e delle domande prescritte dal primo e terzo comma del successivo articolo 4 e stabilisce il coefficiente di variazione semestrale di cui al precedente articolo 2.

Il Comitato procede, tuttavia, ogni tre mesi ad un riesame della situazione e, in base al volume delle ordinazioni acquisite nel periodo successivo alla data di decorrenza del coefficiente di variazione di cui al quinto comma del precedente articolo 2, può stabilire la modifica da apportare al coefficiente stesso.

Il Comitato esamina inoltre le domande di ammissione al contributo integrativo per nuove costruzioni, ed accerta l'esistenza dei requisiti obiettivi richiesti dalla legge per aver diritto al contributo medesimo.

I benefici della presente legge si applicano ai cantieri in esercizio al momento dell'entrata in vigore della medesima.

Art. 4.

Ammissione ai benefici per nuove costruzioni

I cantieri, a pena di non essere ammessi ai benefici, entro dieci giorni dalla data della firma del contratto di costruzione, devono comunicare direttamente al Ministero della marina mercantile le caratteristiche delle navi ad essi ordinate, nonchè gli estremi del contratto stesso.

Tale comunicazione ha valore di domanda di ammissione ai benefici, da completare, successivamente, in conformità delle norme emanate dal Ministro per la marina mercantile ai sensi dell'ultimo comma dello articolo 18 della legge 17 luglio 1954, n. 522.

I cantieri navali, per le navi che intendano costruire in proprio, debbono presentare formale domanda di ammissione ai benefici di legge completata dai dati di cui al comma precedente e debbono iniziare i relativi lavori, a pena di decadenza dai benefici, entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione.

Alle nuove costruzioni ammesse a fruire dei benefici della presente legge, il contributo integrativo viene riconosciuto nella misura in vigore alla data della firma del relativo contratto o alla data di presentazione al Ministero della marina mercantile delle domande di ammissione per le costruzioni in proprio.

Qualora le navi ammesse al contributo di interesse, previsto dall'articolo 14 della legge 17 luglio 1954, numero 522, vengano vendute all'estero, i titolari del contributo stesso conservano il diritto alla liquidazione delle rate semestrali non maturate alla data di rilascio del certificato di dismissione di bandiera, purchè prima

di tale data essi abbiano commesso a cantieri nazionali altre navi di tonnellaggio di stazza lorda almeno pari a quello delle navi vendute.

Il pagamento delle rate di cui al comma precedente va corrisposto dopo l'entrata in esercizio delle navi costruite in sostituzione di quelle vendute. Il pagamento stesso è effettuato in un'unica soluzione per le rate nel frattempo maturatesi e secondo la scadenza già fissata per quelle rimanenti.

Art. 5.

Contributo per lavori diversi dalla costruzione

Fuori dei casi previsti dai successivi articoli 6 e 7 della presente legge, per la riparazione, la modificazione e la trasformazione di navi mercantili per la navigazione marittima e dei relativi macchinari è dovuto ai riparatori un contributo integrativo nella misura di lire 32 per chilogrammo sui materiali metallici impiegati, con esclusione della zavorra fissa, e di lire 16 per chilogrammo sul legname e sui materiali di plastica (resine sintetiche e loro derivati) impiegati.

Art. 6.

Contributo per l'installazione di nuovi apparati motori completi

Per l'installazione in Italia di nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale su navi mercantili per la navigazione marittima in esercizio e su navi di nuova costruzione con scafi in legno o di materiale metallico diverso dal ferro, o di plastica è corrisposto ai costruttori degli apparati un contributo nella misura di lire 8800 per cavallo asse della potenza normale.

Qualora nella costruzione di un apparato motore completo siano impiegati singoli complessi costitutivi di apparati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) ovvero parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, al contributo computato ai sensi del precedente comma è apportata una riduzione proporzionale al peso dei complessi o parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, rispetto al peso totale dell'apparato motore. E' fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e per i fondi collettori delle caldaie provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, riguardo ai quali non si fa luogo a riduzione del contributo.

Art. 7.

Contributo per l'installazione di nuovi singoli complessi costitutivi di apparati motori

Per l'installazione in Italia su navi mercantili per la navigazione marittima in esercizio di nuovi singoli complessi costitutivi di apparati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari), comprese le relative tubolature, o di nuovi macchinari o di nuovi apparecchi ausiliari di bordo, comprese le relative tubolature, che siano di costruzione nazionale, è corrisposto ai costruttori un contributo nella misura di lire 32 per chilogrammo di materiali impiegati e messi in opera.

Qualora nella costruzione dei singoli complessi di apparati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari), ovvero di macchine o apparecchi di bordo, siano impiegate parti staccate provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, al contributo spettante per i singoli complessi, o macchinari, o apparecchi ausiliari è apportata una riduzione proporzionale al peso di questi ultimi, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e per i fondi collettori delle caldaie provenienti dall'estero rispetto ai quali non si fa luogo a riduzione del contributo.

Art. 8.

Termini per la presentazione del contratto di commessa, inizio e compimento dei lavori

Entro due mesi dall'avvenuta firma del contratto relativo a nuove costruzioni, deve essere presentata al Ministero della marina mercantile, a pena di non ammissione ai benefici di legge o di decadenza, copia autentica del contratto di commessa regolarmente registrato.

L'inizio dei lavori di costruzione deve essere comprovato da un certificato rilasciato dal Registro italiano navale da presentare al Ministero della marina mercantile entro un mese dall'inizio dei lavori medesimi, a pena di non ammissione o di decadenza dai benefici.

La decadenza dai benefici ha altresì luogo quando le costruzioni non abbiano raggiunto il 25 per cento di avanzamento globale entro i seguenti termini:

a) dieci mesi dall'inizio dei lavori, se la nave sia di stazza lorda inferiore a 6000 tonnellate;

b) dodici mesi dall'inizio dei lavori, se la nave sia di stazza lorda compresa tra 6000 tonnellate (incluse) e 8000 tonnellate (escluse);

c) quattordici mesi dall'inizio dei lavori, se la nave sia di stazza lorda compresa tra 8000 tonnellate (incluse) e 12.000 tonnellate (escluse);

d) diciotto mesi dall'inizio dei lavori, se la nave sia di stazza lorda uguale o superiore a 12.000 tonnellate.

Le costruzioni navali di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) debbono entrare in esercizio rispettivamente entro trentadue, trentaquattro, trentasei e quaranta mesi dallo inizio dei lavori.

I lavori previsti dal precedente articolo 5 debbono essere iniziati, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione ai benefici.

Gli apparati motori completi da installare ai termini del precedente articolo 6 devono essere sistemati a bordo della nave entro ventiquattro, trenta o trentasei mesi dalla data di notifica del provvedimento di ammissione rispettivamente per gli apparati motori di potenza inferiore ai 2000 cavalli-asse, di potenza compresa fra i 2000 ed i 10.000 cavalli-asse, ovvero di potenza uguale o superiore ai 10.000 cavalli-asse.

I complessi costitutivi di apparato motore e gli apparecchi ausiliari di bordo di cui al precedente articolo 7 devono essere sistemati a bordo della nave entro ventiquattro mesi dalla data di notifica del provvedimento di ammissione.

Art. 9.

Stanziamenti

Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dalla legge 24 marzo 1958, n. 328, è autorizzata la spesa di 24 miliardi di lire da inscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 secondo la ripartizione seguente:

lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1960-61;
lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1961-62;
lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1962-63;

lire 7 miliardi per l'esercizio finanziario 1963-64;
lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1964-65;
lire 4 miliardi per l'esercizio finanziario 1965-66.

Nell'ambito dell'autorizzazione complessiva di cui al comma precedente, il Ministro per la marina mercantile può assumere impegni, in relazione al presumibile sviluppo dei lavori, anche a carico di esercizi successivi; comunque gli impegni annuali non possono superare l'ammontare di 14 miliardi di lire per esercizio. Se il Comitato valuta che il volume degli ordini sia inferiore in ragione di anno alle 400.000 tonnellate di stazza lorda il limite suddetto verrà ridotto nella misura seguente:

lire 12 miliardi e 500 milioni per tonnellate di stazza lorda 350.000;
lire 12 miliardi per tonnellate di stazza lorda 300.000;
lire 11 miliardi per tonnellate di stazza lorda 250.000;
lire 10 miliardi per tonnellate di stazza lorda 200.000;
lire 9 miliardi per tonnellate di stazza lorda 150.000.

Al di sotto delle 150.000 tonnellate di stazza lorda l'impegno di 9 miliardi di lire dovrà ridursi proporzionalmente al tonnellaggio acquisito.

Art. 10.

L'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, convertito nella legge 19 luglio 1959, n. 587, è sostituito con il seguente:

« Il provento dell'emissione dei buoni del Tesoro poliennali di cui al precedente articolo 1, al netto di tutte le spese, è versato, fino alla concorrenza di lire 285 miliardi in un fondo speciale di Tesoreria da destinarsi esclusivamente al finanziamento di programmi suppletivi per lo sviluppo degli investimenti che saranno stabiliti con successive disposizioni legislative ».

All'onere di lire 1 miliardo relativo all'esercizio finanziario 1960-61 di cui all'articolo 9 della presente legge si fa fronte con un corrispondente prelievo dal fondo speciale di tesoreria costituito a norma dello articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, convertito in legge 19 luglio 1959, n. 587, modificato ai sensi del comma precedente.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Contributo e termini per le costruzioni previste dalla legge 24 luglio 1959, n. 622

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 17 luglio 1954, n. 522, continuano ad avere applicazione agli effetti della determinazione del contributo di cui all'articolo 44 della legge 24 luglio 1959, n. 622.

Per i termini di inizio e compimento dei lavori di costruzione di cui al primo comma dell'articolo 48 dell'anzidetta legge 24 luglio 1959, n. 622, valgono le norme recate dal secondo, terzo e quarto comma dello articolo 8 della presente legge.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 28 febbraio 1961 il contributo previsto dal precedente articolo 2 è commisurato ai parametri base indicati nelle allegate tabelle *A* e *B*. Per i due semestri successivi a tale data il coefficiente di variazione di cui al medesimo articolo 2, sarà determinato in relazione alle commesse acquisite rispettivamente al 1° gennaio 1961 e al 1° luglio 1961, salvo quanto disposto dal quinto comma del precedente articolo 3.

Ai cantieri navali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già presentata domanda di ammissione ai benefici per la costruzione di navi che risultino oggetto di contratto di commessa già debitamente registrato, sono corrisposti, in caso di favorevole accoglimento, i contributi nella misura già prevista dalla legge 17 luglio 1954, n. 522.

Per le domande di ammissione ai benefici previsti dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 17 luglio 1954, n. 522, presentate dai riparatori e dai costruttori di macchinari, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state accolte, è riconosciuto il corrispondente contributo nella misura già prevista dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, nel caso in cui i relativi lavori vengano ammessi ai benefici medesimi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — JERVOLINO — GONELLA — PELLA — TRABUCCHI — TAVIANI — ANDREOTTI — COLOMBO — MARTINELLI — BO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *A*

NAVI DA CARICO SECCO E LIQUIDO E NAVI MISTE

$$\text{CON} \quad \frac{\text{Volume locali per passeggeri}}{\text{Volume globale interno}} \leq 0{,}25$$

Contributo « integrativo » base in lire italiane per tonnellata di peso nave scarica asciutta

VELOCITÀ A MEZZO CARICO E POTENZA NORMALE (NODI)	PESO NAVE SCARICA ASCIUTTA IN TONNELLATE					
	Inferiore o uguale a 250 tonnellate	Uguale a 500 tonnellate	Uguale a 1.000 tonnellate	Uguale a 2.500 tonnellate	Uguale a 5 000 tonnellate	Uguale a 7.500 tonnellate ed oltre
10 (*a*) . . .	62.416	54.876	46.498	0	0	0
11	65.768	57.390	48.174	44.822	0	0
12	69.956	59.902	50.686	46.498	43.984	0
13	74.144	63.254	53.200	48.174	44.822	42.308
14	74.144	67.442	55.714	49.848	46.498	43.146
15	74.144	67.442	57.390	51.524	48.174	43.984
16	74.144	67.442	57.390	53.200	49.848	44.822
17	74.144	67.442	57.390	55.714	51.524	46.498
18 ed oltre .	74.144	67.442	57.390	55.714	52.200	48.174

(*a*) Anche per velocità inferiori a 10 ma superiori ad 8 nodi.

di cui lire 8.800 per cavallo asse della potenza normale del motore al costruttore dell'apparato motore.

Per valori intermedi delle velocità e dei pesi nave si procederà per interpolazione.

TABELLA *B*

NAVI DA PASSEGGERI CON $\frac{\text{Volume locali per passeggeri}}{\text{Volume globale interno}} > 0,25$

Contributo «integrativo» base in lire italiane per tonnellata di peso nave scarica asciutta

VELOCITÀ A MEZZO CARICO E POTENZA NORMALE (NODI)	PESO NAVE SCARICA ASCIUTTA IN TONNELLATE										
	Inferiore o uguale a 250 tonnellate	Uguale a 500 tonnellate	Uguale a 1.000 tonnellate	Uguale a 2.500 tonnellate	Uguale a 5.000 tonnellate	Uguale a 7.500 tonnellate	Uguale a 10.000 tonnellate	Uguale a 15.000 tonnellate	Uguale a 20.000 tonnellate	Uguale a 25.000 tonnellate	Uguale a 30.000 tonnellate ed oltre
12	86.094	74.724	64.164	60.104	0	0	0	0	0	0	0
13	90.968	78.784	66.602	61.728	0	0	0	0	0	0	0
14	90.968	83.658	69.038	64.164	60.104	0	0	0	0	0	0
15	90.968	87.718	71.474	66.602	61.728	0	0	0	0	0	0
16	90.968	87.718	73.910	69.038	63.352	60.104	0	0	0	0	0
17	90.968	87.718	77.160	71.474	64.976	60.916	0	0	0	0	0
18	90.968	87.718	77.160	73.910	66.602	61.728	61.728	61.728	61.728	0	0
19	90.968	87.718	77.160	75.536	68.226	64.164	64.164	64.164	64.164	0	0
20	90.968	87.718	77.160	75.536	69.850	67.414	67.414	67.414	67.414	67.414	0
21	90.968	87.718	77.160	75.536	71.474	69.038	69.038	69.038	69.038	69.038	0
22	90.968	87.718	77.160	75.536	73.098	70.662	70.662	70.662	70.662	70.662	70.662
23	90.968	87.718	77.160	75.536	73.098	70.662	70.662	73.600	73.100	72.600	72.600
24	90.968	87.718	77.160	75.536	73.098	70.662	70.662	79.600	79.100	78.600	77.100
25	90.968	87.718	77.160	75.536	73.098	70.662	70.662	88.600	88.100	87.600	86.100
26	90.968	87.718	77.160	75.536	73.098	70.662	70.662	88.600	100.600	99.600	98.600
27	90.968	87.718	77.160	75.536	73.098	70.662	70.662	88.600	112.600	111.600	110.600
28 ed oltre	90.968	87.718	77.160	75.536	73.098	70.662	70.662	88.600	124.600	123.600	122.600

di cui lire 8.800 per cavallo asse della potenza, normale del motore al costruttore dell'apparato motore.

Per valori intermedi delle velocità e dei pesi nave si procederà per interpolazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1961, n. 302.

Ripartizione di centoventi posti di professore di ruolo istituiti con legge 5 marzo 1961, n. 158, con decorrenza dal 1° novembre 1961.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 5 marzo 1961, n. 158, con la quale, fra l'altro, è stata autorizzata la spesa di 283 milioni per il finanziamento di 120 nuovi posti di professore universitario di ruolo, che vengono istituiti con effetto dal 1° novembre 1961, da ripartire tra le singole Facoltà;

Tenuto conto dei posti di ruolo già esistenti rispetto al numero degli insegnamenti, dell'organizzazione esistente degli Istituti, della consistenza della popolazione scolastica e delle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica;

Sentite le Università in ordine alla prima destinazione dei nuovi posti di professore di ruolo a singoli insegnamenti o a gruppi di discipline, ferma restando la competenza delle Facoltà per quanto riguarda la successiva utilizzazione dei posti stessi;

Ravvisata la necessità che le Facoltà universitarie siano messe in grado di procedere in tempo utile ai provvedimenti di loro competenza, in rapporto alle esigenze degli studi;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I centoventi posti di professore di ruolo istituiti con la legge 5 marzo 1961, n. 158, con effetto dal 1° novembre 1961, sono così ripartiti, dall'anno accademico medesimo, tra le Facoltà di cui appresso, per i gruppi di discipline o per gli insegnamenti rispettivamente indicati:

Università di Bari:

Facoltà di Giurisprudenza:

1 posto per l'insegnamento di Istituzioni di diritto privato.

Facoltà di Economia e commercio:

1 posto per l'insegnamento di Economia dei trasporti.

Facoltà di Magistero:

1 posto per il gruppo discipline filologiche;

1 posto per il gruppo discipline pedagogico-filosofiche.

Facoltà di Medicina e chirurgia:

1 posto per l'insegnamento di Semeiotica medica;

1 posto per il gruppo discipline chirurgiche;

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:

1 posto per l'insegnamento di Genetica;

1 posto per l'insegnamento di Chimica biologica.

Facoltà di Agraria:

1 posto per l'insegnamento di Coltivazioni arboree.

Università di Bologna:

Facoltà di Economia e commercio:

1 posto per il gruppo discipline statistiche.

Facoltà di Magistero:

1 posto per l'insegnamento di Lingua e letteratura italiana.

Facoltà di Medicina e chirurgia:
1 posto per l'insegnamento di Istologia ed embriologia generale.
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
1 posto per l'insegnamento di Fisiologia vegetale;
1 posto per l'insegnamento di Paleontologia.
Facoltà di Chimica industriale:
1 posto per il gruppo discipline tecnologiche chimiche.
Facoltà di ingegneria:
1 posto per l'insegnamento di Misure elettriche;
1 posto per l'insegnamento di Elettronica applicata.

Università di Cagliari:
Facoltà di Magistero:
1 posto per il gruppo discipline filologiche.
Facoltà di Medicina e chirurgia:
1 posto per il gruppo discipline cliniche.
Facoltà di ingegneria:
1 posto per l'insegnamento di Architettura tecnica;
1 posto per l'insegnamento di Tecnica ed economia dei trasporti.

Università di Camerino:
Facoltà di Giurisprudenza:
1 posto per l'insegnamento di Diritto penale.

Università di Catania:
Facoltà di Giurisprudenza:
1 posto per il gruppo discipline processualistiche.
Facoltà di Medicina e chirurgia:
1 posto per l'insegnamento di Radiologia.
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
1 posto per l'insegnamento di Biologia generale.
Facoltà di Agraria:
1 posto per il gruppo discipline ingegneristiche.

Università di Ferrara:
Facoltà di Giurisprudenza:
1 posto per l'insegnamento di Diritto amministrativo.
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
1 posto per il gruppo discipline matematiche.

Università di Firenze:
Facoltà di Scienze politiche:
1 posto per l'insegnamento di Diritto internazionale.
Facoltà di Lettere e filosofia:
1 posto per l'insegnamento di Filologia slava.
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
1 posto per il gruppo discipline geomineralogiche.
Facoltà di Architettura:
1 posto per il gruppo discipline architettoniche.
Facoltà di Agraria:
1 posto per l'insegnamento di Microbiologia agraria e tecnica.

Università di Genova:
Facoltà di Giurisprudenza:
1 posto per il gruppo discipline economico-finanziarie.
Facoltà di Lettere e filosofia:
1 posto per il gruppo discipline filosofiche.
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
1 posto per il gruppo discipline matematiche.
Facoltà di ingegneria:
1 posto per l'insegnamento di Idraulica;
1 posto per l'insegnamento di Elettronica applicata.

Università di Messina:
Facoltà di Economia e commercio:
1 posto per l'insegnamento di Ragioneria generale ed applicata.
Facoltà di Medicina e chirurgia:
1 posto per l'insegnamento di Semeiotica chirurgica.
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
1 posto per il gruppo discipline fisiche.

Università di Milano:
Facoltà di Giurisprudenza:
1 posto per il gruppo discipline giuridiche.
Facoltà di Lettere e filosofia:
1 posto per l'insegnamento di Lingua e letteratura francese.
Facoltà di Medicina e chirurgia:
1 posto per l'insegnamento di Semeiotica medica.
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
1 posto per il gruppo discipline matematiche;
1 posto per il gruppo discipline geomineralogiche.
Facoltà di Agraria:
1 posto per l'insegnamento di Idraulica agraria con applicazioni di disegno.

Università di Modena:
Facoltà di Medicina e chirurgia:
1 posto per il gruppo discipline biologiche.
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
1 posto per il gruppo discipline chimiche organiche.

Università di Napoli:
Facoltà di Giurisprudenza:
1 posto per l'insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico.
Facoltà di Economia e commercio:
1 posto per l'insegnamento di Matematica generale.
Facoltà di Lettere e filosofia:
1 posto per l'insegnamento di Storia della filosofia antica.
Facoltà di Medicina e chirurgia:
1 posto per l'insegnamento di Clinica otorinolaringoiatrica;
1 posto per il gruppo discipline biologiche.
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
1 posto per il gruppo discipline matematiche;
1 posto per il gruppo discipline chimiche.
Facoltà di ingegneria:
1 posto per il gruppo discipline costruzioni civili;
1 posto per il gruppo discipline elettrotecniche.

Facoltà di Architettura:
1 posto per l'insegnamento di Elementi di architettura e rilievo dei monumenti.

Università di Padova:
Facoltà di Scienze politiche:
1 posto per l'insegnamento di Politica economica finanziaria.
Facoltà di Magistero:
1 posto per il gruppo discipline filologiche.
Facoltà di Medicina e chirurgia:
1 posto per il gruppo discipline mediche.
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
1 posto per l'insegnamento di Petrografia.
Facoltà di ingegneria:
1 posto per l'insegnamento di Costruzioni di macchine;
1 posto per l'insegnamento di Misure elettriche.
Facoltà di Agraria:
1 posto per l'insegnamento di Selvicoltura.

Università di Palermo:
Facoltà di Economia e commercio:
1 posto per l'insegnamento di Demografia.
Facoltà di Lettere e filosofia:
1 posto per l'insegnamento di Lingua e letteratura tedesca.
Facoltà di Medicina e chirurgia:
1 posto per l'insegnamento di Microbiologia.
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
1 posto per il gruppo discipline matematiche;
1 posto per l'insegnamento di Chimica fisica.
Facoltà di ingegneria:
1 posto per il gruppo discipline idrauliche;
1 posto per il gruppo discipline ingegneristico-aeronautiche.
Facoltà di Agraria:
1 posto per l'insegnamento di Chimica agraria.

Università di Parma:
Facoltà di Giurisprudenza:
1 posto per il gruppo discipline economiche-finanziarie.
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
1 posto per il gruppo discipline biologiche.

Università di Pavia:
Facoltà di Giurisprudenza:
1 posto per l'insegnamento di Diritto ecclesiastico.
Facoltà di Medicina e chirurgia:
1 posto per l'insegnamento di Medicina legale e delle assicurazioni.
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
1 posto per l'insegnamento di Chimica organica.

Università di Perugia:
Facoltà di Scienze politiche:
1 posto per il gruppo discipline tecnico aziendali del corso di laurea in Economia e commercio.
Facoltà di Lettere e filosofia:
1 posto per l'insegnamento di Filologia romanza.
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
1 posto per l'insegnamento di Chimica organica.

Università di Pisa:
Facoltà di Economia e commercio:
1 posto per il gruppo discipline economiche.
Facoltà di Medicina e chirurgia:
1 posto per l'insegnamento di Microbiologia.
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
1 posto per il gruppo discipline geomineralogiche.
Facoltà di Ingegneria:
1 posto per il gruppo discipline matematiche;
1 posto per il gruppo discipline elettrico-elettroniche.

Università di Roma:
Facoltà di Giurisprudenza:
1 posto per il gruppo discipline privatistiche.
Facoltà di Economia e commercio:
1 posto per l'insegnamento di Economia e politica agraria.
Facoltà di Magistero:
1 posto per l'insegnamento di Lingua e letteratura italiana;
1 posto per l'insegnamento di Sociologia.
Facoltà di Medicina e chirurgia:
1 posto per l'insegnamento di Istologia e embriologia;
1 posto per l'insegnamento di Semeiotica chirurgica.
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
1 posto per il gruppo discipline fisiche;
1 posto per il gruppo discipline chimiche.
Facoltà di Farmacia:
1 posto per l'insegnamento di Chimica farmaceutica applicata.
Facoltà di Ingegneria:
1 posto per il gruppo discipline fisiche;
1 posto per il gruppo discipline ingegneria meccanica.
Facoltà di Architettura:
1 posto per l'insegnamento di Elementi costruttivi.

Università di Sassari:
Facoltà di Medicina veterinaria:
1 posto per il gruppo discipline zootecniche.

Università di Siena:
Facoltà di Medicina e chirurgia:
1 posto per il gruppo discipline cliniche speciali.

Università di Torino:
Facoltà di Economia e commercio:
1 posto per l'insegnamento di Storia economica.
Facoltà di Magistero:
1 posto per l'insegnamento di Lingua e letteratura inglese.
Facoltà di Medicina e chirurgia:
1 posto per l'insegnamento di Clinica otorinolaringoiatrica;
1 posto per l'insegnamento di Genetica medica;
1 posto per il gruppo discipline chirurgiche.
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
1 posto per il gruppo discipline fisiche.
Facoltà di Agraria:
1 posto per il gruppo discipline ingegneristiche.

Università di Trieste:

Facoltà di Lettere e filosofia:

1 posto per l'insegnamento di Letteratura italiana.

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:

1 posto per il gruppo discipline biologiche.

Politecnico di Milano:

Facoltà di ingegneria:

1 posto per il gruppo discipline chimiche del biennio;

1 posto per l'insegnamento di Scienza delle costruzioni;

1 posto per l'insegnamento di Elettrotecnica.

Facoltà di Architettura:

1 posto per l'insegnamento di Elementi di architettura e rilievo dei monumenti.

Politecnico di Torino:

Facoltà di ingegneria:

1 posto per l'insegnamento di Meccanica razionale;

1 posto per l'insegnamento di Geometria;

1 posto per l'insegnamento di Impianti nucleari.

Istituto superiore di architettura di Venezia:

Facoltà di Architettura:

1 posto per l'insegnamento di Scienza delle costruzioni.

Istituto superiore di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia:

Facoltà di Lingue e letterature straniere:

1 posto per l'insegnamento di Lingua e letteratura araba.

Istituto superiore orientale di Napoli:

1 posto per l'insegnamento di Lingua e letteratura amarica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 336, foglio n. 68. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1961.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di costruzione lavoranti muratori, con sede in Gallarate (Varese).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata sull'attività della Società cooperativa di costruzione lavoranti muratori, con sede in Gallarate, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di costruzione lavoranti muratori, con sede in Gallarate, costituita con atto in data 8 ottobre 1945 del notaio Ettore Frassi, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Siro Giani ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1961

Il Ministro: SULLO

(2587)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1961.

Classificazione fra le provinciali di due strade in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1960, n. 8967, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Ancona e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) Sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese in detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese ai numeri 55 e 56 le strade:

a) (55) Cupramontana-Jesi: (km. 8,400);

b) (56) Cupramontana-San Bartolomeo: (km. 3,900);

Visto il voto n. 527 del 1° marzo 1961, con il quale il Consiglio superiore ha espresso il parere che le due strade possano essere classificate provinciali perchè riconosciute in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della citata legge n. 126.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le seguenti strade:

a) Cupramontana-Jesi: tratto Cupramontana - San Michele - Ghislieri - strada provinciale Planina;

b) Cupramontana-San Bartolomeo: dalla strada provinciale Cuprense in Cupramontana alla strada provinciale Apirese, in Fonte Celoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 aprile 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2525)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno, sito in Roma, borgata Fogaccia, località Monte Spaccato.

Con decreto ministeriale n. 300.8.61415, in data 20 aprile 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla contessa Marietta Fogaccia, di Roma, di un terreno della superficie di circa mq. 3.000, sito in Roma, borgata Fogaccia, località Monte Spaccato, indicato nel catasto rustico comunale alla partita 19909 Sez. *A*, foglio 348, numeri 79 parte, 80 parte, 82 parte, confinante con proprietà contessa Marietta Fogaccia su più lati, con asse di via Vincenzo Montenevesi e di via Guido da Montpellier, del periziato valore di L. 4.530.000 da utilizzarsi a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(2559)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « La Volontà Italica », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 aprile 1961 i poteri conferiti al dott. Marcello Paoluzzi, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « La Volontà Italica », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 15 aprile al 15 giugno 1961.

(2588)

Nomina del commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Pionieri di Ostia », con sede in Ostia Lido (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 aprile 1961 il dott. Leonardo Navazio, è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Pionieri di Ostia », con sede in Ostia Lido (Roma), già sciolta con decreto ministeriale 29 gennaio 1957, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(2589)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « C.O.S.M.A.T. » Cooperativa servizi manovalanza ausiliari traffico, con sede in Napoli e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 aprile 1961, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « C.O.S.M.A.T. - Cooperativa servizi manovalanza ausiliari traffico », con sede in Napoli, costituita in data 28 dicembre 1949 per atto del notaio avv. Francesco D'Alessandro ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il sig. Antonio Passeggio.

(2590)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa agricola « La Popolare », con sede in Albinea (Reggio Emilia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 aprile 1961, il rag. Cesare Scalabrini è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa agricola « La Popolare », con sede in Albinea (Reggio Emilia), in sostituzione del rag. Ilario Lari, dimissionario.

(2592)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « C.I.S.E.A.B. » edilizia e di consumo impiegati e salariati degli enti di assistenza e beneficenza di Roma, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 aprile 1961, il dott. Decio Spinelli è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « C.I.S.E.A.B. » edilizia e di consumo impiegati e salariati degli enti di assistenza e beneficenza di Roma, con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con decreto ministeriale 22 giugno 1959, in sostituzione del dottor Antonio Gatto, dimissionario.

(2591)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di diritto pubblico » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di « Istituzioni di diritto pubblico » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2627)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio al patrimonio dello Stato dei canali costruiti per la bonifica nella parte della città di Pescara situata in destra del fiume Pescara.

Con decreto interministeriale 10 dicembre 1960, n. 2382, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per il tesoro, sono stati trasferiti dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato i canali costruiti su gli appezzamenti di terreni riportati nei fogli di mappa allibrati alla pag. 86 del catasto terreni del comune di Pescara in testa alla partita speciale « Acque pubbliche esenti da estimo », per la costruzione di canali in muratura e precisamente del: canale principale I della superficie di mq. 16.037, canale principale II di mq. 7616, canale principale III di mq. 3469, canale principale IV di mq. 7412, canale secondario *A*-1 di mq. 654, canale secondario *B*-1 di mq. 1062, canale secondario *A*-2 di mq. 1106, canale secondario *B*-3 di mq. 1547, canale secondario *A*-4 di mq. 401, fosso Vallelunga di mq. 2910, canale secondario *C*-1 di mq. 1142, a suo tempo espropriati per la costruzione di opere nel comprensorio di bonifica delle saline di Pescara.

(2526)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di « Corces », con sede nella frazione Corces del comune di Silandro (Bolzano).

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1961, registro n. 9, foglio n. 225, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di « Corces », con sede nella frazione Corces del comune di Silandro (Bolzano), ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Schwalt Pietro, Lechthaler Giacomo, Mair Giuseppe, Rechenmacher Giacomo, Rechenmacher Antonio, Wellenzohn Luigi, Spechtenhauser Giuseppe e Schuster Carlo.

(2597)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di San Severo

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1961, n. 46533/14987, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Bocola Ciro, nato a San Severo il 31 gennaio 1884 e Totta Lucia, nata a San Severo il 27 gennaio 1886 della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 325 riportata in catasto alla particella n. 113-*b h* del foglio di mappa n. 27 del comune di San Severo, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 253.

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1961, n. 46533/14986, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ad Antonino Teresa, nata a San Severo il 9 settembre 1875, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 350 riportata in catasto alla particella n. 17-*u* del foglio di mappa n. 39 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 320.

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1961, n. 46530/14989, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Guida Assunta, nata a San Severo il 9 giugno 1894, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 1915, riportata in catasto alla particella n. 113-*a l* del foglio di mappa n. 27 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 225.

(2527)

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1961, n. 46531/14988, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Foschi Vincenzo, nato a San Severo il 29 ottobre 1900, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 325 riportata in catasto alla particella n. 113-*b l* del foglio di mappa n. 27 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 255.

(2510)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1961, numero 45303/14584, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Boschetti Giovanni, nato a Cupello il 28 giugno 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese mq. 3.505 riportate in catasto alle particelle numeri 336 parte e 76-*e* del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 90 e 91.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961, n. 47226/15417, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Daniele Luigi, nato a Cupello il 2 febbraio 1909, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese mq. 1590 riportate in catasto alle particelle numeri 263 parte e 271-*c* del foglio di mappa n. 5 del comune di Cupello, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 177 e 178.

(2499)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 3 maggio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,63	620,605	620,60	620,62	620,61	620,65	620,64	620,60
$ Can.	627,02	628,25	628,25	628,50	628,05	628,17	628,70	628,15	628,25	628,60
Fr. Sv.	143,40	143,34	143,35	143,345	143,30	143,34	143,33	143,40	143,35	143,35
Kr. D.	89,70	89,67	89,67	89,67	89,80	89,67	89,66	89,70	89,68	89,70
Kr. N.	86,75	86,71	86,69	86,70	86,75	86,71	86,71	86,75	86,72	86,70
Kr. Sv.	120,25	120,28	120,295	120,285	120,10	120,27	120,29	120,25	120,28	120,25
Fol.	172,75	172,71	172,70	172,745	172,70	172,75	172,725	172,75	172,75	172,75
Fr. B.	12,40	12,37	12,375	12,37125	12,36	12,37	12,37125	12,37	12,37	12,38
Fr. Fr. (N.F.)	126,64	126,63	126,63	126,655	126,65	126,61	126,66	126,65	126,62	126,65
Lst.	1743,37	1734,90	1735,075	1735,175	1735,10	1735,20	1734,875	1735,20	1735,15	1735 —
Dm. occ.	156,38	156,20	156,2575	156,23	156,20	156,32	156,1925	156,35	156,33	156,25
Scell. Austr.	23,80	23,80	23,80	23,802	23,80	23,80	23,8015	23,80	23,80	23,80
Escudo Port.	21,65	21,62	21,64	21,645	21,75	21,64	21,64	21,65	21,65	21,65

Media dei titoli del 3 maggio 1961

Rendita 3,50 % 1906	82,025
Id. 3,50 % 1902	79,35
Id. 5 % 1935	109,15
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,10
Id. 5 % 1936	101,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,90

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,475
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 maggio 1961

1 Dollaro USA	620,607
1 Dollaro canadese	628,60
1 Franco svizzero	143,337
1 Corona danese	89,665
1 Corona norvegese	86,705
1 Corona svedese	120,287
1 Fiorino olandese	172,735

1 Franco belga	12,371
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1735,025
1 Marco germanico	156,211
1 Scellino austriaco	23,802
1 Escudo Port.	21,642

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1961, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 148, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Moruzzi Felice, avverso il decreto ministeriale 23 febbraio 1957, di convalida del suo rapporto d'impiego e di licenziamento a termini dell'art. 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430.

(2348)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla spiaggia di Licola (Pozzuoli).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 24 gennaio 1961 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 146 sita sulla spiaggia di Licola (Pozzuoli) riportata nel catasto del comune di Pozzuoli al foglio n. 7 particella n. 34 (parte).

(2558)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area e di un manufatto siti sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 7 dicembre 1960, sono stati dismessi dal pubblico Denamio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato l'area ed il manufatto sulla stessa insistente siti sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto aventi la superficie di mq. 229,60 riportati nel catasto del comune di San Benedetto del Tronto al foglio n. 5 particelle numeri 237 e 47 (porzione).

(2529)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla spiaggia di San Bartolomeo del Cervo (Imperia).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, in data 5 gennaio 1961, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 60 sita sulla spiaggia di San Bartolomeo del Cervo riportata nel catasto del comune di San Bartolomeo del Cervo al foglio XII, particella n. 867.

(2601)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla spiaggia di Manfredonia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, in data 5 gennaio 1961, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 1382 sita sulla spiaggia di Manfredonia riportata nel catasto del comune di Manfredonia al foglio n. 25, particella n. 58/*b*.

(2602)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla spiaggia di Paestum.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, in data 1° marzo 1961, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 1500 sita sulla spiaggia di Paestum riportata nel catasto del comune di Capaccio al foglio n. 51, particella n. 22 (parte).

(2603)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di sessanta allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1961-62

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, emanato col decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Visti il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 1934; il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 1945; il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 1948 e la legge 15 luglio 1950, n. 539, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 1950, riguardanti i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi e impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, recante modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 147, che reca modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Vista la legge 21 dicembre 1948, n. 1580, concernente il trattamento economico spettante agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1957, atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 10 agosto 1957, recante norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno accademico 1961-62 un concorso per esami per l'ammissione di sessanta allievi al primo anno del 61° corso dell'Accademia della Guardia di finanza. Dei predetti sessanta posti:

quaranta sono riservati ai giovani diplomati presso gli istituti d'istruzione media di secondo grado in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 2;

venti sono riservati ai sottufficiali in servizio permanente o in rafferma della Guardia di finanza.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) l'accertamento dell'idoneità fisio-psichica dei candidati;

b) una prova scritta di cultura generale;

c) tre prove orali.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando Generale della Guardia di finanza e avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del concorso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Guardia di finanza in relazione alle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali del Corpo.

TITOLO I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I GIOVANI DIPLOMATI PRESSO GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA DI SECONDO GRADO

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano nati dal 1° novembre 1938 al 31 ottobre 1943;

b) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri o da istituti magistrali.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;

e) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

f) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato o da una delle accademie militari;

g) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata da L. 200, firmata dall'interessato e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, deve essere indirizzata e fatta pervenire al Comando generale della Guardia di finanza per posta raccomandata improrogabilmente entro novanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Anche gli appartenenti al Corpo che concorrono per i quaranta posti riservati ai giovani diplomati, devono far pervenire la domanda direttamente al Comando generale. Essi dovranno darne contemporaneamente comunicazione gerarchica al comando da cui dipendono.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario di un ufficio postale di Roma ed è riportata dal Comando generale in testa alla domanda medesima. Per le domande spedite da Roma non è valido a tale effetto, il timbro apposto dall'ufficio postale all'atto dell'accettazione del plico, ma quello apposto successivamente dall'ufficio postale di arrivo o di smistamento della corrispondenza.

La busta recante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda

(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio di cui è in possesso, istituto presso il quale lo ha conseguito ed anno relativo;

c) distretto militare di appartenenza;

d) documenti allegati;

e) indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della Guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate e tardive segnalazioni di varianti di recapito.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 3 saranno considerate come non giunte e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

E' data facoltà ai concorrenti di far pervenire, sempre a mezzo posta raccomandata, la documentazione prescritta dal successivo art. 5 entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

La data di arrivo della documentazione anzidetta è stabilita secondo le norme indicate dal precedente art. 3.

Art. 5.

Documentazione da produrre

I documenti occorrenti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 100;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100;

c) atto di assenso su carta da bollo da L. 100 del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza, redatto dal sindaco. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione delle domande;

d) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo da L. 200 con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza in qualità di allievo. Il Comando generale della Guardia di finanza darà corso a tale domanda se l'aspirante risulterà vincitore del concorso;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio, o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal Comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

f) nulla osta della competente autorità militare su carta da bollo da L. 100. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano già partecipato alla visita di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

g) titolo di studio originale o copia autentica notarile. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato su carta da bollo da L. 100 con l'indicazione del punto riportato in ciascuna materia, rilasciato dal capo dell'istituto, con l'obbligo di sostituirlo entro il 31 marzo 1962 col diploma originale o con la copia autentica notarile.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute, devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e Provincia.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle Università;

h) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo da L. 100 comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti per:

gli insigniti di medaglia al valor militare;

gli orfani di guerra;

gli orfani dei caduti per la lotta di liberazione;

gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

gli orfani dei caduti per servizio;

i figli degli invalidi di guerra;

i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

coloro che abbiano prestato lodevole servizio nella Guardia di finanza per non meno di un anno;

gli ufficiali di complemento.

Quando la preferenza per parità di requisiti non può essere stabilita in base ai titoli suindicati è determinata dall'età.

E' ammessa, in seguito a presentazione dei relativi certificati, la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati titoli preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello

in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione per altri concorsi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e cosí pure quello previsto dalla lettera *a*) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il Comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco e delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nella Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente articolo 2, entro il termine indicato al penultimo comma dell'art. 4.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il Comando generale della Guardia di finanza richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio di informazioni sul conto dei concorrenti e delle famiglie.

Le informazioni saranno raccolte da ufficiali della Guardia di finanza e stese su apposito modello stabilito dal Comando generale.

Esse verranno assunte esclusivamente sul conto:

dell'aspirante;

degli ascendenti diretti;

dei collaterali (fratelli e sorelle);

dei prossimi congiunti (zii e nonni) soltanto se conviventi sotto lo stesso tetto dell'aspirante o residenti nello stesso Comune, qualora si tratti di centri non superiori a 20.000 abitanti.

Ove taluno dei parenti, sul conto dei quali vengono assunte le informazioni, sia deceduto verrà indicata la causa del decesso;

b) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari od impiegati delle Amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

c) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale o del foglio matricolare del concorrente;

d) dichiarazione del casellario giudiziale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 7.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i sottufficiali che:

a) alla data del 31 ottobre 1961 abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale nel Corpo e non abbiano superato il 30° anno di età;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento;

d) non siano stati già rinviati dall'Accademia del Corpo per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari;

e) non abbiano riportato, nell'ultimo anno di servizio, punizioni più gravi degli arresti semplici o della sala di punizione semplice;

f) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dal comandante di compagnia (o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente) e dai successivi superiori gerarchici, per qualità morali ed intellettuali, per cultura generale e professionale, per precedenti disciplinari e di servizio e per eventuali benemerenze di guerra;

g) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito agli accertamenti stabiliti dal successivo art. 15.

Art. 8.

Domanda di ammissione

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso debbono presentare domanda al comando dal quale direttamente dipendono per l'impiego entro gli stessi termini statuiti dal precedente art. 3.

La domanda redatta su carta bollata da L. 200 diretta e inoltrata al Comando generale della Guardia di finanza per via gerarchica, deve essere datata e firmata dall'aspirante.

Il Comando che, ai sensi del primo comma riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone immediatamente l'attestazione relativa alla data di presentazione e, contemporaneamente, ne informa, telegraficamente, il Comando generale, indicando il grado, cognome e numero di matricola del concorrente.

La domanda deve essere accompagnata:

a) da un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici.

In esso deve essere esplicitamente dichiarato se il sottufficiale concorrente è ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado e se è degno, per qualità morali, intellettuali e di carattere, di avviarsi a conseguire il grado di ufficiale;

b) degli originali (sezione compagnia) del modello 8 e della cartella personale modello 168 del concorrente.

Art. 9.

Istruttoria della domanda

I comandanti di zona per i sottufficiali delle legioni e dei nuclei regionali pt, il comandante delle scuole per i sottufficiali dell'Accademia, della scuola sottufficiali e della legione allievi, il comandante del nucleo centrale pt per i sottufficiali appartenenti al nucleo stesso ed il comandante del reparto autonomo centrale per i sottufficiali in forza al comando medesimo, dopo aver verificato la regolarità delle domande, del rapporto informativo e degli altri documenti, provvederanno, di volta in volta, a trasmettere gli atti al Comando generale e nello stesso tempo a raccogliere le informazioni previste alla lettera *a*) del precedente art. 6.

Art. 10.

Rinunzia al grado rivestito

All'atto della loro ammissione all'Accademia i sottufficiali devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso, a norma dell'art. 3, primo comma del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 11.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, sarà presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisico-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti d'istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 12.

Esclusione dal concorso

Il Ministro per le finanze, con provvedimento non motivato, può escludere dal concorso qualsiasi candidato.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della Commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 11.

Art. 13.

Mancata presentazione del candidato

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti fisio-psichici ovvero per l'esame scritto o per le prove orali, sarà eliminato dal concorso.

Art. 14.

Documento di identificazione

Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 15.

Accertamento dell'idoneità fisio-psichica

L'idoneità fisio-psichica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 11, presso l'Accademia della Guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici;

b) esperimento di educazione fisica;

c) esame psicotecnico;

d) visita medica di controllo all'atto dell'ingresso in Accademia per l'inizio del corso.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica o all'esperimento di educazione fisica o all'esame psicotecnico, ovvero alla visita medica di controllo, sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati di volta in volta, è inappellabile.

Art. 16.

Requisiti fisio-psichici

La sottocommissione incaricata dell'accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti, tenuto presente che è suo compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che, come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, dovrà accertare con giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter ben disimpegnare il servizio di istituto.

I candidati devono avere:

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;

oftalmico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

esame dell'urina.

L'accertamento dell'idoneità verrà completato mediante:

esperimento di educazione fisica consistente nelle seguenti prove, da superare ciascuna, nel massimo di tre tentativi: salto in alto m. 1,10; salto in lungo m. 3,50; corsa piana m. 100 in 15"; salita alla fune a braccia e gambe e discesa a sole braccia;

esame psicotecnico consistente nella somministrazione di prove intese ad accertare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della personalità.

Art. 17.

Adempimenti della sottocommissione

Al termine degli accertamenti stabiliti dal precedente art. 15, lettere *a*), *b*) e *c*) l'apposita sottocommissione compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 18.

Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui al precedente articolo 15, lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 19.

Prova scritta

La prova scritta della durata di sei ore, si svolgerà a Roma nel giorno che sarà stabilito dal Comando generale della Guardia di finanza. Avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche, letterarie, filosofiche, geografiche comprese nei programmi di insegnamento degli istituti di istruzione media superiore.

La sottocommissione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 11, prepara tre temi, che, chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura da tutti i membri e dal segretario, sono fatti recapitare, in piego suggellato, al Comando generale della Guardia di finanza che ne curerà poi la consegna al presidente del comitato di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Art. 20.

Comitato di vigilanza

Un comitato di vigilanza nominato dal Comandante generale della Guardia di finanza, composto di un colonnello, presidente, e di ufficiali del Corpo, membri, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento della prova scritta.

All'ora stabilita il presidente del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 21.

Prescrizioni da osservare durante lo svolgimento della prova scritta

Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, al comitato di vigilanza e ai concorrenti, è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla sottocommissione indicata alla lettera *c*) del precedente art. 11.

La sottocommissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità e, quindi, l'ammissione agli esami orali i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dieci ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 23.

Prove orali

Le prove orali consisteranno in:

a) un esame di storia (durata massima 15');

b) un esame di geografia (durata massima 15');

c) un esame di matematica, durata massima 15'; nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportune.

Art. 24.

Valutazione delle prove orali

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla stessa sottocommissione di cui al precedente art. 11, lettera *c*), nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Per ciascuna materia la sottocommissione attribuirà ad ogni concorrente un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la tessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dodici ventesimi in ciascuna materia.

Al termine di ogni seduta la competente sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Accademia.

Art. 25.

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta ed in ciascuna prova orale.

Tale media si ottiene dividendo per cinque la somma dei punti di merito riportati in ciascuna delle tre prove orali e di quello riportato nella prova scritta, al quale viene attribuito il coefficiente di due.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Le graduatorie, distinte per le due categorie di concorrenti, saranno approvate con decreto ministeriale.

Art. 26.

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Accademia della Guardia di finanza in qualità di allievi i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 25 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse, sempre che abbiano conseguito il giudizio di idoneità nella visita medica di controllo prevista alla lettera *d*) del precedente art. 15.

In difetto di elementi idonei in una delle due categorie di concorrenti, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, n. 2, lettera *b*) del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165.

Gli ammessi non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma triennale di servizio con diritto a rescinderla al termine del corso, ove non fossero riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, o anche prima, qualora vengano allontanati d'autorità dall'Accademia o chiedano di essere dimessi per rinuncia al corso stesso.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 27.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonchè per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795 - art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal Comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 28.

Eventuali spese a carico dei concorrenti civili

I candidati non militari durante la loro permanenza presso l'Accademia per le prove orali, potranno fruire, ove lo richiedano, dell'alloggio gratuito e del vitto, a pagamento.

Saranno a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti o per interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il Comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica e l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Art. 29.

Allievi provenienti dai civili

Durante il corso agli allievi provenienti dai licenziati presso gli istituti d'istruzione media di secondo grado sarà corrisposta un'indennità giornaliera di L. 308.

La corresponsione delle indennità sarà sospesa per la durata di interruzione dal corso o di degenza in luogo di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendente da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono, invece, poste a carico degli allievi:

le spese per la manutenzione del vestiario;

le rette ospedaliere per eventuali degenze in luoghi di cura;

le spese relative all'istruzione e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

le spese di carattere personale e straordinarie (barbiere, lavandaia, ecc.).

Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Comando generale della Guardia di finanza.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, le famiglie degli allievi dovranno corrispondere al Comando dell'Accademia:

L. 55.000 all'atto dell'ingresso all'Accademia stessa;

L. 45.000 da versare, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali di L. 15.000 ciascuna.

Art. 30.

Allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo

Il trattamento economico degli allievi provenienti dai sottufficiali della Guardia di finanza è regolato dalla legge 21 dicembre 1948, n. 1580.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1961
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 137. — BENNATI

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta da bollo da L. 200)

Al Comando generale della Guardia di finanza
ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . . domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . n. . . . . ., in possesso del titolo di studio (2) . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . nella 1ª o 2ª sessione presso l'Istituto (3) . . . . di . . . . . ., appartenente al Distretto militare di (4) . . . . oppure iscritto nelle liste di leva del Comune di (5) . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di 60 allievi al 61° corso dell'Accademia della Guardia di finanza.

Allega alla presente i seguenti documenti (6):

ovvero

Si riserva di far pervenire la documentazione richiesta, entro i termini fissati dall'art. 4 del bando.

Il sottoscritto dichiara che la propria famiglia risiede a . . . . . provincia di . . . . in via . . . . n. . . . .

Data . . . .

Il candidato

. . . .

Controfirma (7)

. . . .

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) Specie del titolo di studio: maturità classica o scientifica, abilitazione tecnica commerciale, industriale, nautica, agraria, per geometra o magistrale.

(3) Denominazione dell'istituto.

(4) Per i concorrenti che abbiano già partecipato alla visita di leva.

(5) Per i concorrenti non ancora chiamati alla visita di leva.

(6) Per la documentazione da produrre a corredo della domanda, veggasi quanto prescritto all'art. 5 del bando.

(7) E' obbligatoria da parte del padre o da chi esercita la patria potestà o tutela, qualora il candidato non abbia superato il 21° anno e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

ALLEGATO 2

PROGRAMMI DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

Cultura generale

(Prova scritta)

Storia

(Prova orale)

1. Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.

2. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti: caratteri e personaggi più importanti.

3. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.

4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-21.

5. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.

6. Rivolgimenti europei nel 1830-31. Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. Le insurrezioni italiane nel 1831.

7. Vincenzo Gioberti ed il neo guelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra di indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.

8. Repubblicani federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.

9. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra di indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra di indipendenza.

10. Il regno della Regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'impero britannico. L'impero francese, la unità germanica e la guerra del 1870-71. L'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.

11. La questione d'oriente prima e dopo il congresso di Berlino (1878). Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altri parti del mondo. L'espansione coloniale.

12. Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione americana. La guerra di indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.

13. Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.

14. Il Governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La Sinistra al potere e suoi principali esponenti.

15. Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La Triplice Alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.

16. La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze democratiche.

17. La guerra mondiale (1914-18) con particolare riguardo all'intervento Italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

18. Il ventennio tra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

19. La seconda guerra mondiale (1940-45) e sue conseguenze.

La risistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica Italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.

20. Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.

21. Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. Comunità europea.

Geografia

(Prova orale)

1. Geografia generale:

Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: caratteristiche, sommaria suddivisione in periodo.

2. Geografia astronomica e geografia fisica:

Sfera celeste e sfera terrestre. Il sistema solare. Pianeti e satelliti. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine. Movimenti della Terra e fenomeni che ne derivano.

Punti cardinali, rose dei venti. Configurazione generale della superficie della Terra.

3. Terreno:

Planimetria, altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc.

Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. Clima ed acque:

Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, regime dei corsi d'acqua: idrografia sotterranea e sorgenti.

Azioni delle acque.

5. Vegetazione. Animali. Uomo:

Vegetazione: flora. Forme di vegetazione.

Animali: fauna.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo; terreno, clima, vegetali, animali. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.

6. Europa:

Regioni: (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia) sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica.

7. L'Italia:

Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valichi principali, linee di comunicazioni più importanti (ferrovie e rotabili), mari, coste, isole, fiumi; popolazione; suddivisione politica ed amministrativa.

8. Asia - Africa:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.

9. Americhe - Oceania:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi, suddivisione politica.

Matematica

(Prova orale)

Aritmetica ed algebra:

1. Proporzioni fra numeri, proporzionalità diretta ed inversa, regola di partizione, interesse semplice e composto.

2. Operazioni con monomi e polinomi, potenza di un binomio.

3. Scomposizione in fattori, divisibilità per $x - a$.

4. Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.

5. Equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado, semplici sistemi di grado superiore al 1° applicazione a facili problemi di 1° e 2° grado.

6. Funzione di una variabile, rappresentazione grafica di una funzione.

Geometria:

1. Equivalenza nel piano e nello spazio, teorema di Pitagora e sue applicazioni.

2. Misura di grandezze, proporzioni e proporzionalità diretta, costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).

3. Similitudine nel piano e nello spazio.

4. Rette e piani, nello spazio (ortogonalità e parallelismo) dietri angoloidi. Uguaglianze tra figure solide

5. Lunghezze, aree e volumi delle figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligono regolare, cerchio e sue parti, prisma, piramide, cilindro, cono, tronco di piramide e tronco di cono, sfera e sue parti).

Tesi delle prove orali

I. — Storia:

1. Gli Stati europei dalla pace di Westfalia alla fine del secolo XVII.
La guerra di successione d'Austria.
Vincenzo Gioberti ed il neoguelfismo.
La guerra mondiale 1914-18, con particolare riguardo all'intervento italiano.
I trattati di pace della prima guerra mondiale.

2. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea del secolo XVIII.
La rivoluzione francese: dagli Stati generali all'Assemblea legislativa.
Pio IX, le riforme e gli Statuti in Italia.
La guerra franco-tedesca del 1870-71.
Liberalismo e socialismo.
La questione sociale nel secolo XIX.

3. La guerra di successione polacca.
I Balcani e l'indipendenza greca.
Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico.
L'occupazione di Roma e la legge delle guarentigie.
La rivoluzione russa del 1917.
L'Italia dal 1870 al 1900: Destra e Sinistra al potere.

4. La guerra di successione di Spagna.
La rivoluzione francese: dalla Convenzione al Direttorio.
La prima guerra d'indipendenza italiana.
Aspromonte e Mentana.
La Triplice Alleanza.

5. L'Austria e i Turchi dalla pace di Westfalia alla pace di Carlovitz.
La Carboneria e i moti carbonari.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
La spedizione dei Mille.
La proclamazione del Regno d'Italia.
La vita italiana dal 1900 al 1914: i partiti politici; lo sviluppo delle tendenze democratiche.

6. L'opera militare e politica di Napoleone I: il Consolato.
L'Italia dal 1789 al 1815.
L'Austria nella Lombardia e nella Venezia.
La reazione negli Stati italiani dopo i moti del 1848.
Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia.
Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914.

7. La Restaurazione e la Santa Alleanza.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.
I moti liberali del 1820-21.
Le colonie inglesi d'America, e la formazione degli Stati Uniti.
Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.

8. La terza guerra d'indipendenza italiana.
Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia.
I moti mazziniani.
La questione d'Oriente e il Congresso di Berlino del 1878.
La politica di Bismarck.
L'impresa libica.

9. L'opera militare e politica di Napoleone I: l'Impero.
L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX, e loro ascensione al rango di grande potenza.
I rivolgimenti del 1830-31 in Europa, con particolare riguardo a quelli italiani.
Lo sviluppo del capitalismo in Europa.
L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

10. Lo sviluppo dell'Italia dal 1870 al 1900: il consolidamento dello Stato, l'incremento economico e demografico.
Espansione coloniale delle nazioni europee nel secolo XIX e attriti conseguenti.
I Balcani dal Congresso di Berlino alle crisi del 1896-97, 1908-09, 1912-13.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.
La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica Italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.
Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli.
La Comunità europea.

II. - Geografia:

1. *a*) Definizione e partizione della geografia, genesi della formazione terrestre. Ere geologiche: loro caratteristiche e suddivisione in periodi.
b) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema alpino.

2. *a*) Planimetria e altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, montagne, colline. Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico e morfologico.
b) Monti e fiumi della Francia e della Svizzera.
c) Le Alpi centrali: caratterisiche, suddivisioni, valichi. I fiumi del versante tirrenico.

3. *a*) Le acque e loro suddivisione. Regime dei corsi di acqua. Idrografia sotterranea e sorgente. Azione delle acque.
b) I maggiori laghi europei. Monti, fiumi principali dell'Asia.
c) L'Appennino settentrionale: caratteristiche, suddivisione, valichi. I mari italiani: denominazione, estensione, profondità massima.

4. *a*) Distribuzione geografica della flora e della fauna. Forme di vegetazione.
b) Monti e fiumi principali dell'Africa.
c) L'Appennino centrale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste tirreniche: configurazione, capi, promontori, golfi.

5. *a*) Sfera celeste. Il sistema solare. Pianeti e satelliti.
b) Il continente europeo. Confini, superfici e popolazione. Posizione geografica.
c) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema appenninico.

6. *a*) L'uomo. Fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo. Popolazione e superficie dei vari continenti.
b) Monti e fiumi principali delle due Americhe.
c) L'Appennino meridionale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste adriatiche e joniche: configurazione, capi, promontori, golfi.

7. *a*) Sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine e longitudine.
b) Esame delle coste europee: mari, golfi, penisole. Le isole e i gruppi di isole più importanti dell'Europa.
c) Il Po e i suoi affluenti. Monti, fiumi, golfi, capi della Sicilia e della Sardegna.

8. *a*) Configurazione generale della superficie terrestre. Forma e dimensione della Terra. Distribuzione della terra e delle acque nel globo. Punti cardinali e rosa dei venti.
b) Monti e fiumi dell'Austria.
c) Le Alpi occidentali: caratteristiche, suddivisione, valichi. I fiumi del versante adriatico e jonico.

9. *a*) Clima: definizione e suoi elementi e fattori, classificazione dei climi.
b) Monti e fiumi della Penisola balcanica. Il Danubio ed i suoi affluenti principali.
c) Le Alpi orientali: caratteristiche, suddivisione, valichi. Isole e gruppi di isole nei mari italiani.

10. *a*) Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.
b) L'Oceania: descrizione generale. Monti e fiumi principali dell'Australia.
c) Le maggiori comunicazioni ferroviarie italiane: rete adriatica e rete tirrenica: comunicazioni trasversali. Suddivisione politica e amministrativa dell'Italia.

III. - Matematica:

1. Misura delle grandezze.
Proprietà ed esercizi sulle proporzioni.
Sistemi di equazioni di 1° grado.
Rette e piani nello spazio (ortogonalità e parallelismo).
Problemi di 1° grado.

2. Grandezze direttamente proporzionali.
Potenza di un binomio.
Teorema di Talete. Triangoli simili.
Dietri e sezioni normali.
Problemi di 1° grado.

3. Grandezze inversamente proporzionali.
Divisibilità per il binomio x — a.
Scomposizione in fattori.
Aree e volumi della piramide e del tronco di piramide.
Problemi di 1° grado.

4. Regola di ripartizione semplice diretta ed inversa.
Equazioni di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Uguaglianza tra figure solide.
Semplici problemi di 2° grado.

5. Regola di ripartizione composta.
Semplici sistemi di grado superiore al 1°.
Similitudine nel piano.
Equivalenza nello spazio. Principio del Cavalieri.
Semplici problemi di 2° grado.

6. Regola d'interesse semplice.
Funzione di una variabile e sua rappresentazione grafica.
Applicazione del teorema di Pitagora.
Aree e volumi della sfera e delle sue parti.
Semplici problemi di 2° grado.

7. Regola d'interesse composto.
Equazioni di 1° grado.
Costruzioni fondamentali (quarto, terzo e medio proporzionale).
Aree e volumi del prisma e del cilindro.
Problemi di 1° grado.

8. Problemi del 3 semplice diretto.
Equazioni riducibili al 2° grado.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Aree e volumi del cono e del tronco di cono.
Semplici problemi di 2° grado.

9. Problemi del 3 semplice inverso.
Sistemi simmetrici.
Rapporto tra i perimetri e tra aree di poligoni simili.
Angoloidi. Relazione tra le facce di un triedro.
Semplici problemi di 2° grado.

10. Problemi del 3 composto
Operazioni con monomi e polinomi.
Misure riguardanti i triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari.
Similitudine nello spazio.
Semplici problemi di 2° grado.

(2424) *Il Ministro*: TRABUCCHI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nelle scuole medie e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1959.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nelle scuole medie e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1959.

Detti concorsi sono per esami e titoli, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio della carriera di appartenenza, di cui alla tabella *B* allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165 e sono per soli titoli ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio della medesima carriera.

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE	Numero dei posti messi a concorso	
	Concorso per esami e titoli	Concorso per soli titoli
Scuole medie		
Italiano, latino, storia e geografia	1371	2
Matematica	251	1
Disegno	218	—
Lingua straniera:		
francese	1	—
inglese	—	—
tedesco	1	—
spagnolo	—	—
Scuole secondarie di avviamento professionale		
Italiano, storia e geografia	182	1
Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, merceologia e igiene	180	—
Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale	72	1
Materie tecniche del tipo agrario	—	—
Materie tecniche del tipo industriale	—	—
Materie tecniche del tipo commerciale	69	—
Lingua straniera:		
francese	—	—
inglese	—	—
tedesco	1	—
spagnolo	—	—
Esercitazioni pratiche:		
industriale maschile	35	1
industriale femminile	—	—
agrario	19	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esami e titoli
(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi per esami e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1959 appartenevano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso e che alla stessa data erano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovavano non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) avevano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) avevano riportato negli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso (lettera *a* del primo comma del presente articolo) il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per l'anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Possono chiedere di partecipare ai presenti concorsi anche i professori i quali, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, prendono parte agli analoghi concorsi per esami e titoli (passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio) per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1958.

La loro ammissione ai presenti concorsi sarà disposta con riserva, che s'intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito, relativa ai concorsi per i posti disponibili alla predetta data del 1° ottobre 1958. In caso contrario essi s'intenderanno esclusi dall'ammissione ai presenti concorsi.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli

(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1959 appartenevano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso e che alla stessa data erano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e cioè:

a) si trovavano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) avevano riportato negli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestati in reparti combattenti.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, agli effetti anzidetti, come servizio civile di ruolo semprechè il richiedente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini dell'ammissione al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo art. 8, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione inferiore di 2° grado - Divisione V - Piazzale dei Congressi, 15 - E.U.R., entro quaranta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami s'intendono ammessi qualora non abbiano ricevuta contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro l'esclusione dal concorso può essere disposta anche durante o dopo l'espletamento delle prove d'esame, qualora venga accertato che il candidato non sia in possesso dei requisiti prescritti.

Per quanto concerne il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e delle Commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove d'esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Prove e diario di esami

Nel concorso per esami e titoli l'esame consta di una prova scritta, grafica o pratica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica ed in quali la prova pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

Il diario delle prove scritte, grafiche o pratiche sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato agli interessati mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 2ª. Della pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Perde il diritto alla prova d'esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere, fatta eccezione della carta che sarà fornita, debitamente timbrata, dal Ministero.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1959 e comprende, ad esclusione del concorso relativo alle esercitazioni pratiche (insegnanti tecnico pratici), anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta, grafica o pratica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati; in tal caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e del segretario, è pubblicato all'albo della sede della Commissione.

Art. 6.

Valutazione delle prove d'esame e dei titoli

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165 di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove d'esame e venticinque ai titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione provvede alla ripartizione dei punti di cui al precedente comma tra le prove di esame e tra le categorie di titoli. Le categorie di titoli sono le stesse di quelle previste dai commi successivi per i concorsi per soli titoli.

La Commissione giudicatrice del concorso per soli titoli dispone ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1959.

Agli effetti della valutazione del merito didattico la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro idoneo titolo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con la qualifica non inferiore ad « ottimo », nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, dei risultati conseguiti dai concorrenti nel concorso per esami in base al quale ottennero la nomina nel ruolo di appartenenza, delle idoneità conseguite in concorsi per esami e per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di appartenenza se ottenute anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi di merito distinto per esami e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima dell'inizio delle prove d'esame.

Art. 7.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli la Commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse e una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove d'esame e di quelli riportati all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore a 80 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 80 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai vincitori dei concorsi per merito distinto il passaggio anticipato, rispettivamente, alla terza o quarta classe di stipendio sarà attribuito, con decreti dei provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1959, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda o terza classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Art. 8.

Domanda di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

1) Nella domanda per l'ammissione al concorso per esami e titoli ed in quella per soli titoli, redatte su carta legale da L. 200 e dirette al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione inferiore di 2° grado - Divisione V, gli aspiranti indicheranno:

a) nome, cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie d'insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto d'appartenenza alla data del 1° ottobre 1959 nonchè quello di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuola pareggiata statizzata o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1959;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

2) Nel caso in cui il candidato abbia avanzato istanza al Ministero o al Provveditorato agli studi per ottenere il riconoscimento di servizi ai fini della progressione di carriera con effetto anteriore alla data 30 settembre 1959 e non gli risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

3) I candidati mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

4) Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati:

a) un certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio in carta legale da L. 100 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59 nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) una copia dello stato di servizio civile rilasciato dal provveditore agli studi su carta legale da L. 200 per il primo foglio e da L. 100 per ogni foglio successivo, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

c) i candidati che intendano avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare, corredata della dichiarazione integrativa attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti, e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1959, devono essere in originale o in copia autentica (non è ammesso riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o altri Ministeri e uffici; i certificati attestanti i risultati dei concorsi, ecc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame);

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. (Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione; i disegni e le pitture devono essere firmati dal candidato);

f) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi, o, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1961
Registro n. 19, foglio n. 58

Tabella annessa al bando dei concorsi per merito distinto riservati ai professori delle scuole medie e delle scuole secondarie di avviamento professionale

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritti, grafica o pratica)
Scuole medie		
1. Italiano, latino, storia e geografia	Ruolo corrispondente delle scuole medie	Prova scritta: traduzione in latino di un passo di prosa italiana, con illustrazione in italiano, di carattere storico-letterario, relativa all'autore e all'opera dalla quale è desunto il testo
2. Matematica . . .	Idem	Prova scritta: trattazione di una questione di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore
3. Disegno	Idem	Prova grafica: composizione di un particolare architettonico decorativo, disegnato in prospettiva, con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro
4. Lingua straniera .	Ruolo transitorio ordinario dei professori della lingua corrispondente annesso ai ruoli della Scuola media	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa o poesia straniera con illustrazione di carattere storico-letterario, svolta nella stessa lingua straniera cui si riferisce il concorso, relativa all'autore e all'opera dalla quale è desunto il testo
Scuole secondarie di avviamento professionale		
5. Italiano, storia e geografia	Insegnanti di lingua italiana, storia e geografia nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
6. Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e di igiene	Insegnanti di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene nelle scuole di avviamento professionale	Prova scritta: trattazione di un argomento di matematica o di scienze fisiche e naturali a scelta del candidato
7. Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale	Insegnanti di contabilità, economia domestica, elementi di merceologia, disegno professionale nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale	Prova scritta: trattazione di un argomento di contabilità o di economia domestica o di elementi di merceologia a scelta del candidato
8. Materie tecniche del tipo agrario	Insegnanti di materie tecniche del tipo agrario nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale	Prova scritta: trattazione di un argomento compreso nei programmi di concorso di una o più materie del gruppo a scelta del candidato
9. Materie tecniche del tipo industriale	Insegnanti di materie tecniche del tipo industriale artigiano nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale	Prova scritta: trattazione di un argomento compreso nei programmi di concorso di una o più materie del gruppo a scelta del candidato
10. Materie tecniche del tipo commerciale	Insegnanti di materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale	Prova scritta: trattazione di un argomento compreso nei programmi di concorso di una o più materie del gruppo a scelta del candidato
11. Lingua straniera: francese, inglese, tedesco, spagnolo	Ruolo transitorio ordinario degli insegnanti di lingua straniera nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale (sono indetti concorsi distinti a seconda della lingua straniera specificata nel bando)	Prova scritta: saggio di composizione o traduzione nella lingua straniera
12. Esercitazioni pratiche	Insegnanti tecnici pratici nelle Scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale (son indetti concorsi distinti a seconda del tipo di Scuola)	Prova pratica inerente alle materie che formano oggetto delle diverse specializzazioni

Nota. — La scelta degli argomenti delle prove scritte è fatta dalla Commissione tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi per la nomina in ruolo.

Visto: *Il Ministro:* Bosco

(2142)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a centodue posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel n. 6 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 16-31 marzo 1961, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1961, registro n. 5 Interno, foglio n. 78, che approva la graduatoria generale di merito, nonchè quella delle vincitrici del concorso a centodue posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1960.

(2604)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1957.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 11552/3 in data 16 marzo 1958, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Visto il proprio decreto n. 42553/San. in data 23 febbraio 1960 con il quale dal predetto bando è stata stralciata la condotta ostetrica di Vinchio;

Sentiti i Comuni interessati;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia è costituita come appresso:

Presidente:

Pavese dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Cerrito dott. Gregorio, medico provinciale;

Bozzo dott. prof. G. Battista, primario ostetrico ginecologico dell'Ospedale civile di Asti;

Vurchio dott. Guido, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Medico Pogliani Caterina, ostetrica condotta.

Segretario:

Curto dott. Stelio, direttore di sezione.

La Commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Asti, addì 22 aprile 1961

(2537) *Il medico provinciale capo*: CERRITO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 43443/San. in data 1° giugno 1960, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1959;

Sentiti i Comuni interessati;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia è costituita come appresso:

Presidente:

Sessa dott. Luigi, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Cerrito dott. Gregorio, medico provinciale;

Bozzo dott. prof. G. Battista, primario ostetrico ginecologico dell'Ospedale civile di Asti;

Vurchio dott. Guido, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Medico Pogliani Caterina, ostetrica condotta.

Segretario:

Curto dott. Stelio, direttore di sezione.

La Commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Asti, addì 22 aprile 1961

(2538) *Il medico provinciale capo*: CERRITO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1957.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 11552/3 in data 16 maggio 1958, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Sentiti i Comuni interessati;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia è costituita come appresso:

Presidente:

La Rocca dott. Dante, vice prefetto.

Componenti:

Cerrito dott. Gregorio, medico provinciale;

Galeone dott. prof. A., primario medico dell'Ospedale civile di Asti;

Calvi dott. prof. Giuseppe, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Asti;

Monticone dott. Renzo, medico condotto di Calosso;

Segretario:

Verga dott. Pio Salvatore, direttore di sezione.

La Commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Asti, addì 22 aprile 1961

Il medico provinciale capo: CERRITO

(2535)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 43443/San., in data 1° giugno 1960, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1959;

Sentiti i Comuni interessati;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia è costituita come appresso:

Presidente:

Bocchini dott. Ciriaco, vice prefetto.

Componenti:

Cerrito dott. Gregorio, medico provinciale;

Galeone dott. prof. Angelo, primario medico dell'Ospedale civile di Asti;

Bozzo dott. prof. G. Battista, primario ostetrico ginecologico dell'Ospedale civile di Asti;

Parigi dott. Cesare, medico condotto.

Segretario:

Curto dott. Stelio, direttore di sezione.

La Commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Asti, addì 22 aprile 1961

Il medico provinciale capo: CERRITO

(2536)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 118 del 20 gennaio 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per tre posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 dicembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 119 del 20 gennaio 1961, con il quale è stato provveduto alla dichiarazione dei vincitori per ciascuno dei tre posti messi a concorso;

Considerato che il dott. Cartella Ignazio, dichiarato vincitore della condotta consorziale di Ficarra-Brolo-Sinagra, ha fatto pervenire regolare dichiarazione di rinuncia alla sede assegnatagli;

Ritenuto di doversi procedere alla ulteriore dichiarazione del vincitore della predetta sede secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, e le preferenze indicate in domanda;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Consiglio Filippo è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa e per la condotta veterinaria consorziale di Ficarra-Brolo-Sinagra.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Messina, addì 7 aprile 1961

Il veterinario provinciale: SORCE

(2453)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 65/Med. in data 20 gennaio 1961, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1959;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dott. Bonavia Giuseppe, medico condotto, dimissionario per motivi di salute;

Viste le designazioni delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Dadone Mario, medico condotto titolare del comune di Dogliani, è nominato componente della Commissione giudicatrice di cui in premessa, in sostituzione del dott. Bonavia Giuseppe.

Cuneo, addì 15 aprile 1961

Il medico provinciale: LOMBARDI

(2455)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Rende noto che con proprio decreto, addì 14 aprile 1961, n. 3512, sono state apportate modifiche al precedente decreto n. 2541 del 3 marzo 1961 nel senso che:

il dott. Mancone Mariano è dichiarato vincitore della condotta medica di Portico di Caserta, in luogo del dott. Nicola Gravina, implicitamente rinunciatario per non aver accettato la condotta nel termine prescritto.

Caserta, addì 14 aprile 1961

Il medico provinciale: LANNA

(2490)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.